

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Jobs Act, la Consulta bocchia il criterio per le indennità di licenziamento

Leda Mocchetti · Friday, September 28th, 2018

La Corte Costituzionale ha bocciato il Jobs Act laddove sancisce la **predeterminazione "rigida" dell'indennità** che spetta al lavoratore in caso di **licenziamento ingiustificato** nei nuovi contratti a tutele crescenti.

La Consulta, infatti, ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte – non modificata dal successivo decreto legge n.87/2018, ovvero il cosiddetto "decreto dignità" – che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

In particolare, *«la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione».*

La questione di legittimità decisa mercoledì 26 settembre dalla Corte **era stata sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma**, che aveva ravvisato il contrasto non nell'eliminazione della tutela reintegratoria a fronte dell'integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore, ma nella disciplina concreta dell'indennità risarcitoria.

La disposizione "colpita" dalla Corte Costituzionale stabiliva, inizialmente, che *«nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità».* Il decreto dignità, poi, aveva ritoccato la forbice del minimo e del massimo degli indennizzi, alzando il range da 6 a 36 mensilità.

This entry was posted on Friday, September 28th, 2018 at 1:30 pm and is filed under [Alto Milanese](#), [Law and News](#), [Rhodense](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

